

149/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **78041** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 17.07.2020 e proposto dal Sig.
XX (omissis), nato il omissis a
omissis, residente a omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante n.
16, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonaiuti
(paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e dell'Avv. Susanna
Chiabotto (susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org), che lo
rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta
procura agli atti

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - in persona del legale rappresentante
p.t., con sede in Roma via dell'Esercito n. 186, elettivamente
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Marzia

Lettieri Barbato, dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, PEC: previmil@postacert.difesa.it;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 16.02.2024;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 31 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Paolo Bonaiuti, per il ricorrente, e la Dott.ssa Marina Propersi, per il Ministero della Difesa.

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, riportante in allegato CTP di parte a firma del dott. Fiorani, il ricorrente, ex aviere scelto di leva, in servizio dal 20.11.2000 fino al 19.9.2001, in congedo illimitato per fine ferma, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa al fine di ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata, a decorrere dalla data del congedo, per gli esiti cronici ed irreversibili delle lesioni funzionali ed organiche derivanti dall'incidente di servizio occorso il 24.02.2001, con ascrizione alla 8^a ctg. della tabella A, elevata alla 7^a ctg. a decorrere dalla domanda di pensione privilegiata del 2.10.2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e spese di lite.

Parte ricorrente, infatti, agisce contro i seguenti provvedimenti:

a) il DM n. 489 del 26.9.2011 che, in relazione alla domanda del 27.1.2010 e tenuto conto del verbale dell'Istituto Medico Legale di Roma n. 485/VD del 29.5.2002, ha negato il trattamento tabellare vitalizio per l'infermità *“Esiti di trattamento odontoiatrico pregressa*

frattura coronale di 14,25,26 e 45'';

b) il DM n. 386 del 5.7.2012, che sempre in relazione alla domanda del 27.1.2010 e del verbale della CMO Mod. BL/G n. R51108107 del 16.9.2011, ha concesso per l'infermità "*Sindrome disfunzionale ATM sx con pregressa frattura coronale di 24, 25, 26, 45''*", l'indennità una tantum pari a 5 annualità di pensione privilegiata di 8[^] ctg. Tabella A;

c) il DM n. 110 del 17.8.2016 che, in relazione all'ulteriore domanda di aggravamento del 28.12.2012 e tenuto conto del verbale della CMO di Roma del 12.11.2013, ha negato la pensione privilegiata per non constatato aggravamento;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 05.06.2023, Ministero della Difesa si è costituito in giudizio e ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso in quanto la patologia sofferta dall'odierno ricorrente è stata valutata sotto il profilo medico legale, a partire dalla data del congedo e in relazione alle domande presentate il 22.1.2008 e a quelle di aggravamento del 27.1.2010 e del 28.12.2012, nei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Il Ministero ha inoltre aggiunto che con DM n. 1918 del 20.9.2021 è stata riconosciuta, a decorrere dal 1.6.2020, la pensione privilegiata tabellare di 8[^]ctg. per constatato aggravamento dell'infermità "*Sindrome di Costen bilaterale in esiti di trauma mandibolare con frattura degli elementi dentari 24,25,26 e 45''*".

In via subordinata, il Ministero ha eccepito la prescrizione dei ratei arretrati eventualmente spettati e non riscossi a decorrere dal quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso ed ha chiesto

che, in ossequio alla sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 6/QM/2008 l'attribuzione degli oneri accessori sia limitata ai soli interessi legali fino al 10.8.2000 e, a 4 decorrere dalla predetta data, alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria.

Con ordinanza n. 106/2023 del 22.06.2023, emessa da questa Sezione giurisdizionale in diversa composizione monocratica, è stato disposto di acquisire da parte dell'Ufficio medico-legale presso il Ministero della Salute un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti: *"a) se, all'epoca della domanda di pensione privilegiata (22.1.2008) e dell'accertamento sanitario espletato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale (p.v. n. A50810703 del 2.10.2008), l'infermità, diagnosticata come "Esiti di trattamento odontoiatrico per pregressa frattura coronale dentali 24, 25, 26, 45", fosse classificabile ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata (e relativa categoria) o dell'indennità una tantum; b) se, all'epoca della domanda di aggravamento del 27.1.2010 e dell'accertamento sanitario espletato dalla CMO di ROMA (p.v. n. R 51108107 del 16.9.2011), l'infermità, diagnosticata come "Sindrome disfunzionale ATM sx con pregressa frattura coronale di 24, 25, 26, 45", sia stata correttamente indennizzata con l'attribuzione dell'indennità una 5 tantum Tab. B pari a cinque annualità di pensione privilegiata di 8^ ctg. Tab. A, ovvero se la stessa fosse meritevole di ascrizione a pensione privilegiata e, in caso affermativo, classifica ritenuta ascrivibile al predetto trattamento pensionistico"; c) se, all'epoca della domanda di aggravamento del 28.12.2012 e dell'accertamento sanitario espletato dalla CMO di ROMA (p.v. n. A51310214 del 12.11.2013), l'infermità, diagnosticata come "Sindrome disfunzionale ATM*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sx con pregressa frattura coronale di 24, 25, 26, 45", fosse meritevole di ascrizione a pensione privilegiata e, in caso affermativo, classifica ritenuta ascrivibile al predetto trattamento pensionistico".

In data 06.08.2024, è stato depositato il richiesto parere medico-legale con le seguenti conclusioni in merito ai quesiti richiesti: "

a) All'epoca della visita collegiale del 02/10/2008, l'infermità, diagnosticata come "Esiti di trattamento odontoiatrico per pregressa frattura coronale dentali 24, 25, 26, 45" e rirubricata in "Sindrome disfunzionale dell'ATM sx con pregressa frattura coronale di 24, 25, 26, 45" (come da giudizio diagnostico del relativo verbale), era classificabile ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata in una Tabella B indennizzabile una tantum con 5^ annualità di 8^ categoria;

b) All'epoca della domanda di aggravamento del 27.1.2010 e del relativo accertamento sanitario espletato sulla base dei soli atti dalla CMO di Roma (p.v. n. R51108107 del 16.9.2011), l'infermità, diagnosticata come "Sindrome disfunzionale ATM sx con pregressa frattura coronale di 24, 25, 26, 45" è stata correttamente indennizzata con l'attribuzione dell'indennità una tantum Tab B pari a cinque annualità di pensione privilegiata di 8^ ctg Tab A non sussistendo i presupposti medico legali per una miglior ascrizione tabellare;

c) All'epoca della domanda di aggravamento del 28.12.2012 e dell'accertamento sanitario espletato dalla CMO di Roma (p.v. n. A5130214 del 12.11.2012), l'infermità, diagnosticata come "Persistenti esiti disfunzionali dell'ATM sn con pregresse fratture coronali di 24, 25, 26, 45", per quanto più ampiamente argomentato nella sezione relativa alle

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

considerazioni medico legali, non era meritevole di ascrizione a tabella utile per la concessione della pensione privilegiata ordinaria”.

Con nota del 07.02.2025, parte ricorrente contesta in toto le conclusioni del suddetto parere depositando una relazione di consulenza medico-legale a firma della Dott.ssa Silvana Camilleri, con osservazioni in merito al contenuto del parere rilasciato dall’Organo di consulenza.

All’udienza del 14.05.2025, la Difesa del ricorrente ha eccepito la nullità del parere reso per violazione del principio del contraddittorio dal momento che la bozza del parere non è stata previamente trasmessa alle parti, come prescritto dall’art. 97 c.g.c..

Pertanto, con ordinanza n. 93/2025 del 12.06.2025, questo Giudice unico, richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha qualificato la nullità in questione come nullità relativa (e, quindi, “suscettibile di sanatoria per rinnovazione”) e il principio giurisprudenziale che ammette che il contraddittorio sui risultati dell’indagine possa essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, anche tramite richiesta di chiarimenti del c.t.u., disponeva che Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, nella medesima composizione di cui al parere depositato, provvedesse a depositare, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di parte, la relazione definitiva nella quale avrebbe dovuto dare conto delle osservazioni e delle conclusioni del consulente di parte e prendendo specificatamente posizione su di esse.

In data 11.09.2025, l’Organo di consulenza incaricato depositava la prescritta integrazione al parere medico legale che confermava le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

conclusioni del parere precedentemente reso.

In data 10.03.2026, parte attrice depositava memorie di replica, a firma del consulente tecnico di parte, nelle quali si contestavano le conclusioni del parere definitivo reso dal CTU.

Inoltre, in data 20.03.2026, la Difesa del ricorrente contesta l'incompletezza del fascicolo amministrativo (dove mancherebbe la domanda amministrativa di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria), l'incompletezza della documentazione medico sanitaria, sulla base della quale il parere è stato reso, e le conclusioni del parere reso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza odierna, la Difesa di parte attrice, riprendendo le argomentazioni già svolte nelle memorie depositate, insiste per l'accoglimento del ricorso; in via istruttoria, chiede il rinnovo delle operazioni peritali da attribuirsi ad un consulente esterno all'Amministrazione da individuarsi tra quelli iscritti all'albo del Tribunale Ordinario.

La Difesa della controparte si oppone al rinnovo della consulenza e, riportandosi alle memorie in atti, insiste per il rigetto del ricorso.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere, sin dalla data di congedo, la pensione privilegiata per l'infermità lamentata con ascrizione corrispondente alla 8° categoria della Tabella A, con il riconoscimento dell'aggravamento a partire dalla visita clinica del 2008, e relativa

ascrizione alla 7° categoria Tab A, a vita.

Pertanto, la questione non concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, quanto piuttosto la sua corretta classificazione tabellare e l'esatta decorrenza del trattamento di pensione privilegiato che, comunque, gli è stato riconosciuto con D.M. n. 1918 del 20.09.2021, con decorrenza 01.06.2020, per constatato aggravamento della suddetta infermità.

2. Sul punto appaiono decisive le valutazioni espresse nel parere richiesto all'UML sulla corretta classificazione attribuita all'infermità *de qua* in relazione alle singole istanze presentate dal ricorrente.

L'organo di consulenza ha reso il suddetto parere in due momenti atteso che la prima stesura, depositata in data 06.08.2024, non era stata previamente trasmessa alle parti al fine di consentirgli di esprimere le proprie osservazioni sulle quali l'Organo di consulenza si sarebbe dovuto esprimere.

Pertanto, con ordinanza n. 93/2025, per garantire il rispetto del principio del contraddittorio, è stato disposto un supplemento istruttorio conclusosi con il deposito del parere definitivo in data 11.09.2025 che ha confermato le conclusioni della precedente stesura esprimendosi anche sulle osservazioni rese dal CTP in merito alla precedente stesura.

3. Il parere reso dall'UML risulta redatto in maniera dettagliata e minuziosa, come riconosciuto anche dal consulente di parte, e ha analiticamente esaminato ed illustrato le varie fasi procedurali e le valutazioni medico-legali che si sono succedute nell'esame delle

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

infermità lamentate dal ricorrente.

Giova premettere che l'oggetto dei quesiti richiesti nell'ordinanza istruttoria e le valutazioni rese dall'Organo di consulenza risultano circoscritti ad un preciso ambito temporale riferito all'epoca della domanda di pensione privilegiata (22.01.2008) e delle domande di aggravamento (27.01.20210 e 28.12.2012) nonché ai relativi accertamenti sanitaria effettuati dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Rispetto ai suddetti ambiti temporali, l'UML ha ritenuto, argomentando in maniera ritenuta esaustiva e convincente da questo Giudice unico, sulla base di tutta la documentazione sanitaria prodotta, anche criticando le valutazioni effettuate a suo tempo dalle competenti commissioni mediche ospedaliere, la classificabilità dell'infermità "*Esiti di trattamento odontoiatrico per pregressa frattura coronale dentali 24, 25, 26, 45*" (per la quale era stata richiesta, nel 2008, la pensione privilegiata) ad una Tabella B indennizzabile una tantum con 5 annualità di 8^a categoria (e, quindi, non suscettibile del riconoscimento di pensione privilegiata).

In merito agli ulteriori quesiti, ha confermato il non riscontrato aggravamento delle infermità, in relazione alla patologia sofferta, e l'esclusione di una migliore ascrizione tabellare ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria.

4. Con riferimento alle osservazioni rese dal CTP del ricorrente, si osserva che l'UML non ha ravvisato un'incongruenza nella diversa classificazione attribuita alla medesima infermità "*sindrome*

disfunzionale dell'ATM (Sindrome di Costen) in periodi diversi" in quanto ha specificato che *"la Sindrome di Costen altro non è che una sindrome dolorosa correlata alla disfunzione dell'articolazione temporo mandibolare che riconosce tra le cause primarie la malaocclusione, il bruxismo e disfunzioni ormonali, ma che comunque non determina una diminuzione della funzione masticatoria, deglutitoria e fonatoria"* e che, quando sono state presentate le istanze per il relativo riconoscimento della pensione privilegiata, sotto il profilo dell'aggravamento, non fossero soddisfatti i requisiti medico legali utili ad una migliore ascrizione tabellare.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Né deve essere intesa come una contraddizione nella valutazione medico-legale, la circostanza che, successivamente, a seguito di visita medico legale effettuata in data 09.06.2021, sia stato riformulato il giudizio diagnostico in *"Sindrome di Costen bilaterale in esito di trauma mandibolare con frattura degli elementi dentali 24, 25, 26, 45"* giudicandola ascrivibile ad un 8° categoria della Tabella A, con decorrenza della pensione privilegiata ordinaria dal 01.06.2020.

Infatti, come esplicitato nel parere *"questo giudizio diagnostico si colloca a 20 anni dal trauma originario (24.02.2001) sui cui esiti si sono inseriti verosimili fenomeni degenerativi di natura artrosica con interessamento anche dell'articolazione temporo-mandibolare di destra (Sindrome di Costen bilaterale), cefalea muscolo-tensiva e un non meglio precisato impegno di un ramo del nervo trigeminale"*.

Sotto questo profilo, pertanto, non ha fondamento la pretesa di parte attrice di vedere il riconoscimento della pensione privilegiata a far data dalla prima istanza di aggravamento, o almeno dal 2011.

Va osservato che il parere definitivo reso in data 11.09.2025, contestando chiaramente le osservazioni rese dal CTP in data 07.02.2025, siriportando esclusivamente al quadro clinico che emerge dalla documentazione agli atti (si veda, a questo riguardo, quanto riportato a pagg. 3 e 4 dell'integrazione del parere medico legale).

5. In merito alle ulteriori osservazioni rese dal medesimo CTP, depositate in data 10.03.2026, si osserva che oltre ad essere ultronee devono essere considerate anche tardive in quanto presentate successivamente all'integrazione istruttoria che questo Giudice unico ha disposto proprio per permettere il corretto esercizio al contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali rispetto a valutazioni dell'UML.

Del pari, prive di fondamento e tardive sono le contestazioni contenute nelle note di udienza depositate dalla Difesa del ricorrente in data 20.03.2026, dove viene eccepita, per la prima volta, l'incompletezza della documentazione del fascicolo amministrativo sulla cui base si è espresso l'UML, e vengono riproposte le medesime contestazioni sull'errata valutazione medico-legale, già esposte nel ricorso e sulle quali l'organo di consulenza si è già espresso.

In particolare, priva di fondamento è la contestata mancanza, nel fascicolo amministrativo, dell'istanza di pensione privilegiata del 2008 in quanto la suddetta la suddetta istanza non è mai stata contestata dalla controparte né dall'organo di consulenza che ha comunque riservato la sua valutazione al giudizio medico legale ad essa conseguente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Del pari nessuna rilevanza può essere riconosciuta alla diversa valutazione riportata nel verbale allegato inerente ad un caso analogo redatta dal medesimo relatore, in quanto trattasi di fattispecie difforme da un punto di vista clinico e medico legale.

6. Pertanto, questo Giudicante ritiene che il parere reso dall'UML, in considerazione anche dell'integrazione depositata in data 11.09.20205, appare correttamente formulato e motivato; le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'Organo di consulenza, infatti, ha debitamente inquadrato la patologia sofferta dal ricorrente ripercorrendone l'evolversi, in relazione alle singole richieste amministrative avanzate dalla parte attrice, e ha attentamente valutato i fattori che portano ad escludere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata in epoca antecedente a quanto è stato riconosciuto al ricorrente.

7. Per quanto sopra esposto, questo Giudice condivide il parere espresso dal predetto organo di consulenza.

Pertanto, la pretesa attorea è infondata e va respinta.

8. Si ravvisano comunque apprezzabili motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.04.2026
per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



DECRETO

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione,
venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione
dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi
identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.